

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

Nn. 2570 e 206-A

RELAZIONE DELLA 2^a COMMISSIONE PERMANENTE (GIUSTIZIA)

(RELATORE FOLLIERI)

Comunicata alla Presidenza il 27 maggio 1998

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori
(n. 2570)

**d’iniziativa dei deputati BONITO, FOLENA, SERAFINI, MUSSI,
ALTEA, CARBONI, CESETTI, LUCIDI, OLIVIERI, PARRELLI,
SARACENI, SCHIETROMA e SINISCALCHI**

(V. Stampato Camera n. 1850)

approvato dalla Camera dei deputati il 25 giugno 1997

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 27 giugno 1997*

E SUL

DISEGNO DI LEGGE

Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori
(n. 206)

d’iniziativa della senatrice SALVATO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 MAGGIO 1996

*del quale la Commissione propone
l’assorbimento nel disegno di legge n. 2570*

NONCHÈ SULLE

PETIZIONI

**dei signori Michele PASCALE (n. 85), Andrea LEVORATO (n. 167)
e Gastone GIULIETTI (n. 256)**

INDICE

Relazione	Pag. 4
Pareri della 1 ^a Commissione permanente	» 10
Disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati e testo proposto dalla Commissione	» 12
Disegno di legge n. 206	» 35
Petizioni n. 85, n. 167 e n. 256	» 38

ONOREVOLI SENATORI. - Il disegno di legge di iniziativa parlamentare («Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori ed altre modifiche al sistema penale») assume una posizione di primo piano nell'ambito degli interventi predisposti dal ministro guardasigilli Flick e volti a razionalizzare la giustizia civile e quella penale.

La progettualità, alquanto vivace, ha già trovato approdi normativi di rilievo.

L'istituzione delle sezioni stralcio per lo smaltimento dell'arretrato civile e l'introduzione del giudice unico di primo grado, per citare i più significativi, sono ormai una realtà legislativa.

La riforma del giudice unico, da qualcuno definita «epocale», nell'annullare la duplicità tra pretura e tribunale e nel ridimensionare notevolmente il numero delle sezioni distaccate di pretura, moltiplicherà le presenze dei magistrati e ridurrà la durata dei processi.

Il suo successo però è intimamente legato ad altri progetti, tra i quali quello, già approvato dalla Camera dei deputati, che attribuisce al giudice di pace la competenza penale, sia pure limitata a reati di basso corno, e questo sulla depenalizzazione che, come si vedrà in seguito, sottrarrà al ministero penale molti reati che sarebbero stati ancora più numerosi ove non avessero prevalso incomprensibili e miopi chiusure, la più clamorosa delle quali si è imposta in tema di reati tributari: tutti di competenza dei tribunali, impegnati a perseguire anche vizi formali minori e di scarso valore che, secondo una stima, rappresentano il quaranta per cento dei processi aventi ad oggetto le violazioni in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto.

In ogni caso, il lavoro, sotto molti aspetti complicato ed irto di ostacoli, ha inciso su

molte materie riservate alla giurisdizione penale, con l'attribuzione di deleghe al Governo che, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, è tenuto ad adottare un decreto legislativo in tema di «disciplina degli alimenti» (articolo 3), di «disciplina della navigazione» (articolo 4), di «circolazione stradale ed autotrasporto» (articolo 5), di «leggi finanziarie, tributarie e concernenti i mercati finanziari e mobiliari» (articolo 6), di altri reati (articolo 7) e di «assegni bancari e postali» (articolo 8).

Con tale atto normativo gli illeciti penali saranno trasformati in illeciti amministrativi ed il regime sanzionatorio sarà riformato (articolo 1).

Il Governo ha invece otto mesi per adottare un decreto legislativo «diretto a riordinare e a semplificare il sistema sanzionatorio penale ed amministrativo in materia di salvaguardia dell'ambiente e del territorio» (articolo 9) e a rivisitare la materia delle sanzioni alternative alla detenzione (articolo 10).

Sono state apportate, inoltre, modifiche sia all'articolo 624 del codice penale, disciplinante il furto, la cui punibilità è legata alla querela della persona offesa salvo che non ricorrano alcune circostanze aggravanti (articolo 12), sia all'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, in tema di sostanze stupefacenti o psicotrope, comprese nelle tabelle II e IV (articolo 14).

Dopo le «disposizioni finali» (articolo 15) e la disciplina dell'esercizio delle deleghe (articolo 16), nell'ultimo articolo (il 17) sono previste diverse abrogazioni di reati, sanzionati dal codice penale e da altre leggi.

Le modalità dell'intervento legislativo, cioè il ricorso, in un unico contesto, a fonti

normative diverse (legge delega e legge ordinaria) ha suggerito l'integrazione del titolo della proposta.

L'originaria formulazione: «Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori» è stata arricchita dalla locuzione: «ed altre modifiche al sistema penale».

L'articolo 1 delega il Governo ad adottare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, un decreto legislativo «per la trasformazione da illecito penale ad illecito amministrativo e per la riforma della disciplina sanzionatoria nelle materie indicate negli articoli 3, 4, 5, 6, 7 e 8» delle quali è stato già indicato il contenuto.

Tale disposizione inoltre attribuisce al giudice di pace la competenza (attualmente è del pretore) in materia di opposizione all'ordinanza-ingiunzione, disciplinata dagli articoli 22, 23 e 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

In Commissione è stato raccomandato al Governo di tener conto, nell'esercizio della delega, dei principi stabiliti dalla Corte costituzionale in tema di opposizione all'ordinanza-ingiunzione. Nel senso che il sindacato del giudice è esteso anche alla determinazione in concreto della misura della sanzione con il conseguente completo apprezzamento delle risultanze processuali e che l'opposizione all'autorità giudiziaria non è subordinata al previo esperimento del ricorso amministrativo al prefetto. Al riguardo si richiama l'attenzione sul parere reso dalla Commissione affari costituzionali in data 16 luglio 1997, riportato nella presente relazione, e sulla discussione svoltasi in Commissione giustizia nella seduta pomeridiana del 10 dicembre 1997.

Infine è stato puntualizzato, con la formulazione dell'articolo 2, che l'attribuzione delle nuove competenze al giudice di pace resta «esclusa per le opposizioni nelle materie, da indicare specificatamente nel decreto legislativo», comportanti «una particolare difficoltà di accertamento» o coinvolgenti «rilevanti interessi collettivi» ovvero implicanti previsioni sanzionatorie «di notevole entità».

La disciplina degli alimenti è stata al centro di un serrato dibattito, attesa la peculiarità del tema (produzione, commercializzazione e igiene degli alimenti e delle bevande), incidente direttamente su uno dei beni e dei diritti primari della persona: la salute.

E così:

a) è stata elevata la sanzione amministrativa pecuniaria, sostitutiva della pena, applicabile per i reati previsti da leggi speciali;

b) in caso di reiterazione specifica delle violazioni, oltre che per i fatti di maggiore gravità, dai quali derivi pericolo per la salute, il Governo deve prevedere, a titolo di sanzioni accessorie, la chiusura temporanea dello stabilimento o dell'esercizio, nonché la revoca della relativa licenza: chiusura dello stabilimento o dell'esercizio che è obbligatoria nei casi di insussistenza di requisiti igienico-sanitari previsti per il rilascio dell'autorizzazione, salva la possibilità di revoca, qualora la situazione sia completamente regolarizzata, e la possibilità di disporre la chiusura temporanea o definitiva, riconosciuta al medico ed al veterinario provinciale dall'articolo 15 della legge n. 283 del 1962, «nei casi di recidiva e di maggiore gravità»;

c) le violazioni degli articoli 5, 6 e 12 della legge n. 283 del 1962 («Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande») restano sanzionate penalmente, tranne il caso in cui, nell'ipotesi di cui al citato articolo 12, l'introduzione nel territorio della Repubblica di qualsiasi sostanza alimentare, pur carente dei requisiti prescritti nella indicata legge, non è destinata alla commercializzazione;

d) a fronte di tali violazioni, il Governo è stato delegato a prevedere l'alternatività delle pene dell'arresto e dell'ammenda, «graduate in rapporto alla gravità degli illeciti, anche in deroga al principio di specialità di cui all'articolo 9 della legge 24 no-

vembre 1981, n. 689», nel senso che per questo tipo di illeciti si applicano le disposizioni penali, anche quando per essi è prevista, quale punizione, una sanzione amministrativa;

e) per le fattispecie di cui agli articoli 515 («Frode nell'esercizio del commercio»), 516 («Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine»), e 517 («Vendita di prodotti industriali con segni mendaci») del codice penale, la delega consente di «prevedere specifiche circostanze aggravanti qualora le condotte siano altresì «lesive dell'interesse protetto dal riconoscimento della denominazione di origine o dall'individuazione delle relative caratteristiche».

L'articolo 4 dà mandato al Governo di depenalizzare tutti i reati contravvenzionali previsti dal codice della navigazione, «prevedendo una sanzione amministrativa pecuniaria non superiore a lire 60 milioni, graduata in rapporto alla gravità degli illeciti» ed a trasformare in sanzioni amministrative accessorie le pene accessorie, disciplinate dalla citata normativa speciale.

Un altro tema che, in Commissione, è stato fonte di vivace discussione, è quello di cui si occupa l'articolo 5: «Circolazione stradale ed autotrasporto».

L'ambito dell'operatività della sanzione penale è stato ulteriormente ridotto rispetto al testo della Camera dei Deputati. E tutto ciò in linea con il proposito, manifestato da tutti i Gruppi, di incidere sensibilmente sulla competenza della magistratura penale, anche in considerazione del fatto che la sanzione amministrativa pecuniaria ha un'efficacia più dissuasiva di quella penale, in relazione a determinati divieti.

Va segnalata una novità: l'introduzione nella legge delega dell'istituto della decadenza dell'amministrazione dalla potestà di irrogare le sanzioni, qualora il prefetto non si pronunci entro il termine di 90 giorni sui ricorsi avverso le contestazioni di violazione del codice della strada.

Si tratta di una soluzione, il cui tasso di civiltà è indiscutibile e che porrà il cittadi-

no al riparo dai ritardi della pubblica amministrazione, autentici abusi che realizzano una situazione di perenne soggezione a danno del ricorrente.

Con la nuova previsione, trascorso il termine di cui sopra, in difetto di tempestiva pronuncia, l'amministrazione decade, non ha più titolo per ingiungere le sue determinazioni.

Ma andiamo con ordine!

Per quanto riguarda il nuovo codice della strada, il Governo provvederà a trasformare in violazioni amministrative i reati ivi disciplinati, ad eccezione dell'articolo 189 («Comportamento in caso di incidenti»), che punisce il reato di omissione di soccorso alle persone coinvolte in un incidente stradale, e dell'articolo 216 limitatamente all'ipotesi in cui sia stato ritirato il documento di circolazione e a prevedere, a titolo di «sanzione amministrativa accessoria», il sequestro del mezzo, per un periodo non superiore a tre mesi, nonchè, in caso di reiterazione delle condotte, la confisca del mezzo, non soltanto quando si realizzano gli illeciti depenalizzati ma anche quando si è colti alla guida con patente la cui validità sia scaduta.

La libera circolazione sulle strade ferrate ed ordinarie e la libera navigazione sono tutelate dal decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66, che punisce, con la reclusione da uno a sei anni, chiunque «depone o abbandona congegni o altri oggetti di qualsiasi specie in una strada ferrata o ordinaria o comunque ostruisce ed ingombra (...) la strada stessa».

La stessa pena si applica «anche quando il fatto è commesso in una zona portuale o nelle acque di fiumi, canali o laghi (...)».

All'articolo 5, comma 1, lettera b), il Governo è delegato a «trasformare in violazioni amministrative, prevedendo una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a lire 2 milioni e non superiore a lire 20 milioni, graduata in relazione alla gravità dell'illecito, tutti i reati (...)», in precedenza illustrati, «ad eccezione

dell'abbandono o del deposito di congegni o altri oggetti in strada ferrata».

Infine alla sanzione amministrativa pecuniaria, non inferiore a lire 3 milioni e non superiore a lire 30 milioni, saranno assoggettati, previa trasformazione in violazioni amministrative, i reati di «esercizio abusivo dell'autotrasporto e di trasporti abusivi» (articoli 26 e 46 della legge n. 298 del 1974).

Con l'articolo 6 l'Esecutivo riceve la delega a riformare la disciplina sanzionatoria per le violazioni di leggi finanziarie, tributarie e «concernenti i mercati finanziari e mobiliari».

L'intervento depenalizzante ha ad oggetto:

alcune disposizioni legislative del testo unico in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, «limitatamente ai casi in cui l'ammontare dei diritti di confine non superi lire 7 milioni»;

le sanzioni penali previste dall'articolo 2, comma 26, del decreto-legge n. 853 del 1984 («Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto»);

i reati puniti con la sola multa ovvero con le pene, sole, alternative o congiunte, dell'arresto e dell'ammenda e disciplinati nell'ambito delle materie concernenti «gli intermediari, i mercati finanziari e mobiliari, le società e gli enti emittenti strumenti finanziari sui mercati regolamentati (...), fatta eccezione per le condotte volte ad ostacolare l'attività delle autorità di vigilanza o consistenti nella produzione di documentazione non veritiera ovvero che offendono in maniera rilevante il bene tutelato».

Il Governo, inoltre, deve «prevedere l'abolizione del principio di ultrattività delle norme penali tributarie».

Come suggerito dalla stessa Presidenza della Commissione (seduta antimeridiana del 22 aprile 1998) si è pervenuti all'esplicita abolizione del principio ed è stata, quindi, accantonata la limitata e circostan-

ziata deroga all'articolo 20 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, così come era indicato nel testo originario della Camera dei deputati.

La soluzione ha il merito di avere «generalizzato», coprendone tutti gli ambiti applicativi, il canone della retroattività della norma più favorevole al reo, al quale si era già adeguato l'articolo 3 del decreto legislativo n. 472 del 1997, in materia di sanzioni tributarie non penali.

Resta fermo, comunque, il giudizio negativo sul mancato rispetto dell'esigenza di intervenire, come aveva fatto la Camera dei deputati (lettere *b*) e *c*) dell'articolo 6, ora soppresse) e come aveva proposto il Governo con il disegno di legge delega, n. 2979, per la nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto.

La proposta governativa era stata fatta propria dal relatore, ma successivamente ritirata perchè oggetto di azioni ostruzionistiche che avrebbero ritardato il varo dell'intero corpo normativo il cui ruolo, nel contesto del programma riformatore della giustizia, ha una sua precisa strategia.

L'articolo 7 investe, nella logica depenalizzatrice, una serie di numerosi reati previsti dal codice penale e da altre leggi, prevalentemente di carattere contravvenzionale.

A tal proposito è opportuno anticipare che, a norma dell'articolo 10, il Governo è delegato a delineare, per i reati di cui al libro terzo del codice penale, nonchè per le altre contravvenzioni previste da leggi speciali, non trasformate in illeciti amministrativi, nuove sanzioni alternative o sostitutive della detenzione, quali la prestazione di attività non retribuita a favore della collettività o di altre forme di lavoro, l'obbligo di permanenza in casa o misure prescrittive specifiche, applicabili direttamente dal giudice.

È previsto anche uno specifico delitto con pena detentiva fino ad un anno, «non sostituibile», in caso di inosservanza o di violazione reiterata degli obblighi connessi alle sanzioni alternative alla detenzione.

La riforma della disciplina sanzionatoria relativa agli assegni bancari e postali è ispirata a precisi principi e criteri direttivi, volti a trasformare in violazioni amministrative i due reati disciplinati dalla legge n. 386 del 1990: «emissione di assegno senza autorizzazione» ed «emissione di assegno senza provvista».

La sanzione amministrativa pecuniaria può spaziare da un minimo di 300.000 lire ad un massimo di 24 milioni di lire, mentre quelle accessorie prevedono il divieto di emettere assegni bancari e postali per un periodo da due a cinque anni, nonchè nei casi più gravi il divieto temporaneo di esercitare attività professionale o imprenditoriale e di assumere uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

La sanzione penale è mantenuta soltanto nell'ipotesi di violazione dei citati divieti.

Il Governo dovrà intervenire anche sulla disciplina della revoca dell'autorizzazione ad emettere assegni, prevedendo l'istituzione presso la Banca d'Italia di un apposito archivio informatizzato in cui inserire i nominativi di coloro che hanno emesso assegni senza autorizzazione o senza provviste; infine dovrà riformulare gli articoli 124 e 125 del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, mantenendo la pena della reclusione per l'illecito rilascio di moduli di assegno bancario o postale, da determinare in misura non superiore a due anni.

Anche la materia relativa alla salvaguardia dell'ambiente e del territorio (articolo 9) è stata oggetto di particolare attenzione da parte dell'intera Commissione, che ha affidato al Governo il compito di trasformare in violazioni amministrative soltanto i reati riguardanti «violazioni di obblighi meramente formali che non ledono nè espongono a pericolo il bene tutelato dalla normativa (...)»; di «eliminare le sanzioni penali per le violazioni diverse» dalle precedenti che, alla stessa maniera, non siano lesive dell'oggetto giuridico dello speciale corpo normativo; di prevedere adeguate sanzioni amministrative ripristinatorie, reali e pecuniarie, anche cumulabili tra loro, ispirate al

principio di proporzionalità; di sancire l'estinzione dei reati edilizi ed urbanistici in tutti i casi di osservanza delle sanzioni ripristinatorie; di assoggettare alla sanzione amministrativa una serie di reati, quando la violazione ha connotazioni soltanto formali ed infine di depenalizzare i reati previsti dall'articolo 20 della legge n. 47 del 1985 («Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie») e della legge n. 1086 del 1971 («Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica»), statuendo per tale ultima ipotesi la sanzione della sospensione dall'ordine professionale e dall'albo dei costruttori.

L'articolo 12 modifica il regime di procedibilità del reato di furto, il quale diviene «punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra una o più delle circostanze di cui agli articoli 61 n. 7, e 625 n. 1, 2, 3, 4 e 5», mentre il successivo articolo 13 stabilisce che se il fatto previsto dall'articolo 624 del codice penale è commesso su armi, munizioni od esplosivi, nelle armerie ovvero in depositi o in altri locali adibiti alla custodia di essi (...) si procede d'ufficio.

L'articolo 14 depenalizza l'uso personale di gruppo, nonchè la coltivazione di sostanze stupefacenti, cosiddette «leggere», assoggettandole alle sanzioni amministrative elencate nell'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990.

Nell'ambito delle «disposizioni finali» (articolo 15) meritano di essere evidenziate alcune previsioni: anzitutto quella che mira a risolvere una diatriba giurisprudenziale sulla retroattività della sanzione amministrativa.

Infatti è stato stabilito che, anche in deroga al principio di legalità di cui all'articolo 1 della legge n. 689 del 1981, le condotte, che per effetto dei decreti legislativi saranno trasformate in illeciti amministrativi e che sono state poste in essere prima della

loro entrata in vigore, saranno valutate e giudicate dall'autorità amministrativa, che applicherà le nuove sanzioni previste in sostituzione di quelle penali.

Merita anche di essere evidenziata la previsione della istituzione della anagrafe nazionale delle violazioni amministrative, per permettere la valutazione di condotte illecite reiterate; ed infine quella secondo cui l'opposizione all'ordinanza-ingiunzione può essere depositata nella cancelleria del giudice competente anche mediante spedizione di plico raccomandato.

L'articolo 17 è dedicato alle abrogazioni.

Vengono eliminati dal codice penale i reati di:

«Accettazione di onorificenze o utilità da uno Stato nemico» (articolo 275);

«Offese all'onore dei capi di Stati esteri» (articolo 297);

«Offese contro i rappresentanti di Stati esteri» (articolo 298);

«Pubblica istigazione ed apologia» (articolo 303);

«Eccitamento al dispregio e vilipendio delle istituzioni, delle leggi e degli atti dell'Autorità» (articolo 327);

«Omissione di doveri d'ufficio in occasione di abbandono di un pubblico ufficio o di interruzione di un pubblico servizio» (articolo 332);

«Oltraggio a un pubblico ufficiale» (articolo 341);

«Oltraggio a un pubblico impiegato» (articolo 344);

«Offesa all'autorità mediante danneggiamento di affissioni» (articolo 345);

«Sfida a duello» (articolo 394);

«Portatori di sfida» (articolo 395);

«Uso delle armi in duello» (articolo 396);

«Offesa per rifiuto di duello e incitamento al duello» (articolo 400);

«Provocazione al duello per fini di lucro» (articolo 401);

«Grida o notizie atte a turbare la tranquillità pubblica o privata» (articolo 657);

«Mendicizia» (articolo 670);

«Vendita o consegna di chiavi o grimaldelli a persona sconosciuta» (articolo 710);

«Apertura arbitraria di luoghi o di oggetti » (articolo 711);

«Atti contrari alla pubblica decenza. Turpiloquio» (articolo 726);

«Omesso avviamento dei minori al lavoro» (articolo 732).

Inoltre è abrogato l'anacronistico articolo 5 della legge n. 645 del 1952, cosiddetta «legge Scelba», che punisce il compimento di manifestazioni usuali del disciolto partito fascista ovvero di organizzazioni naziste, nel corso di pubbliche riunioni.

Scompaiono i divieti contenuti nell'articolo 5 della legge n. 75 del 1958, commi secondo, terzo e quarto, legati al reato di libertinaggio e posti a carico dell'ufficio di pubblica sicurezza.

La stessa fine è riservata all'articolo 293 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1973 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale) che equipara il delitto tentato a quello consumato.

Infine, viene meno il comma 3 dell'articolo 6 della legge n. 50 del 1994, disciplinante la repressione del contrabbando dei tabacchi lavorati, che prevede la sospensione dei documenti di guida nei confronti dei soggetti sorpresi alla guida di mezzi terrestri o navali, in flagranza del predetto reato di contrabbando.

FOLLIERI, *relatore*

PARERI DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: DENTAMARO)

(sui disegni di legge nn. 2570 e 206)

16 luglio 1997

La Commissione, esaminati i disegni di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole sul n. 2570, con le seguenti osservazioni e condizioni.

In ordine all'articolo 1, in tema di opposizione all'ordinanza-ingiunzione di cui agli articoli 22, 23 e 24 della legge n. 689 del 1981, si rammenta che la Corte costituzionale ha pronunciato un'ordinanza nel 1994 e una sentenza nel 1995, con le quali ha rispettivamente affermato che il sindacato del giudice è esteso anche alla determinazione in concreto della misura della sanzione, con il conseguente completo apprezzamento delle risultanze processuali, e che l'opposizione all'autorità giudiziaria non è subordinata al previo esperimento del ricorso amministrativo al Prefetto. Si segnala alla Commissione di merito, pertanto, l'opportunità di rappresentare al Governo, eventualmente con un apposito atto di indirizzo, l'esigenza di osservare tali principi nell'esercizio della delega legislativa.

La disposizione contenuta nell'articolo 5, comma 1, lettera *f*), potrebbe configurare una responsabilità per fatto altrui. In proposito, è inoltre opportuno escludere la responsabilità del proprietario o del legittimo possessore in ogni caso in cui questi non abbia prestato il proprio consenso all'uso del mezzo, non limitando l'esclusione al caso di utilizzazione contro la sua volontà. Quanto all'articolo 10, l'intervento di depenalizzazione si presta a una critica concernente la sufficienza delle residue misure sanzionatorie, in quanto la rinuncia alla potestà punitiva contraddice la maturata sensibilità per la tutela della persona. Al riguardo, si osserva che gli indirizzi legislativi più recenti tendono a incrementare i mezzi di tutela penale contro gli illeciti a sfondo sessuale. Quanto all'articolo 11, il criterio di cui alla lettera *b*) potrebbe essere interpretato estensivamente fino ad ammettere nuove figure di reato per qualsiasi violazione, anche di minore entità, purchè non di natura forma-

le, riferibili alla normativa urbanistica. In proposito il parere è favorevole a condizione che siano precisati i principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega legislativa, in particolare prevedendo che in base alla lettera *b*) non possono essere introdotte nuove figure di reato.

Sull'articolo 13, si osserva che la previsione di una semplice sanzione amministrativa pecuniaria potrebbe determinare l'esclusione di qualsiasi funzione generale preventiva, in violazione del principio di libertà dell'iniziativa economica e a danno di una fondamentale esigenza di certezza nei rapporti economici.

Circa il disegno di legge n. 206, risulta ingiustificata la depenalizzazione dei reati contemplati nell'articolo 11, che in effetti non hanno una portata di minore entità ma riguardano anche beni assai rilevanti, tutelati da specifici precetti costituzionali. È invece apprezzabile, nel disegno di legge, la diversa soluzione individuata per il caso dei cosiddetti assegni a vuoto, poichè vi si dispone per i casi più gravi il mantenimento del reato, prevedendone la perseguibilità a querela di parte.

(su emendamenti al disegno di legge n. 2570)

4 dicembre 1997

La Commissione, esaminati gli emendamenti al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, un parere favorevole sull'emendamento 11.0.1, a condizione che sia riformulato - nel secondo periodo del comma 1 - in modo da fugare ogni dubbio sulla sua compatibilità con il principio di legalità in materia penale, di cui all'articolo 25 della Costituzione.

Sui restanti emendamenti trasmessi, la Commissione esprime un parere non ostativo.

DISEGNO DI LEGGETESTO APPROVATO DALLA
CAMERA DEI DEPUTATI**Delega al Governo per la depenalizzazione
dei reati minori**

Art. 1.

(Delega)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la riforma della disciplina sanzionatoria nelle materie indicate negli articoli 2, 4, 5, 6, 7, 8, **9, 10, 12, 13, 14 e 15, comma 1**, e per attribuire al giudice di pace la competenza in materia di opposizione all'ordinanza-ingiunzione, di cui agli articoli 22, 23 e 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

**Delega al Governo per la depenalizzazione
dei reati minori ed altre modifiche del
sistema penale**

Art. 1.

(Delega)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro **sei** mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo **per la trasformazione da illecito penale in illecito amministrativo** e per la riforma della disciplina sanzionatoria nelle materie indicate negli articoli **3, 4, 5, 6, 7 e 8**, e per attribuire al giudice di pace, **nel rispetto dei principi e criteri direttivi previsti dall'articolo 2**, la competenza in materia di opposizione all'ordinanza-ingiunzione, di cui agli articoli 22, 23 e 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e **successive modificazioni**.

Art. 2.

(Competenza del giudice di pace)

1. L'attribuzione al giudice di pace della competenza di cui all'articolo 1 è esclusa per le opposizioni nelle materie, da indicare specificamente nel decreto legislativo, che comportano una particolare difficoltà di accertamento o coinvolgono rilevanti interessi collettivi nonchè per quelle per le quali sono previste sanzioni di notevole entità.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 2.

(Disciplina degli alimenti)

1. La riforma della disciplina sanzionatoria in materia di igiene degli alimenti e delle bevande, nonchè di tutela della denominazione di origine dei medesimi è ispirata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) trasformare in violazioni amministrative i reati previsti da leggi speciali, prevedendo una sanzione amministrativa pecuniaria non superiore a lire cento milioni, graduata in rapporto alla gravità degli illeciti, e prevedendo altresì, a titolo di sanzioni **alternative o** accessorie, **la possibilità di** chiusura temporanea dello stabilimento o dell'esercizio nonchè la revoca della relativa licenza;

b) mantenere le sanzioni penali per le violazioni di cui agli articoli 5, 6 e 12 della legge 30 aprile 1962, n. 283, prevedendo l'alternatività delle pene dell'arresto e dell'ammenda, graduate in rapporto alla gravità degli illeciti, anche in deroga al principio di specialità di cui all'articolo 9 della legge 24 novembre 1981, n. 689;

c) prevedere espressamente la chiusura dello stabilimento o dell'esercizio, nonchè la revoca della relativa licenza in relazione ai singoli illeciti amministrativi, per i fatti di maggiore gravità dai quali derivi pericolo per la salute;

d) prevedere specifiche circostanze aggravanti per le fattispecie di cui agli articoli 515, 516 e 517 del codice penale, con rife-

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 3.

(Disciplina degli alimenti)

1. La riforma della disciplina sanzionatoria in materia di **produzione, commercializzazione** e igiene degli alimenti e delle bevande, nonchè di tutela della denominazione di origine dei medesimi è ispirata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) trasformare in violazioni amministrative i reati previsti da leggi speciali, prevedendo una sanzione amministrativa pecuniaria non superiore a lire **duecento** milioni, graduata in rapporto alla gravità degli illeciti, e prevedendo altresì, a titolo di sanzioni accessorie, **in caso di reiterazione specifica delle violazioni**, la chiusura temporanea dello stabilimento o dell'esercizio, nonchè la revoca della relativa licenza;

b) mantenere le sanzioni penali per le violazioni di cui agli articoli 5, 6 e 12, **con esclusione del riferimento a quest'ultimo delle ipotesi costituite da quantità non destinate alla commercializzazione**, della legge 30 aprile 1962, n. 283, e **successive modificazioni**, prevedendo l'alternatività delle pene dell'arresto e dell'ammenda, graduate in rapporto alla gravità degli illeciti, anche in deroga al principio di specialità di cui all'articolo 9 della legge 24 novembre 1981, n. 689;

c) prevedere espressamente la chiusura dello stabilimento o dell'esercizio nonchè la revoca della relativa licenza, in relazione ai singoli illeciti amministrativi **ovvero alle violazioni cui alla lettera b)**, oltre che nel caso di reiterazione anche non specifica di queste ultime, per i fatti di maggiore gravità dai quali derivi pericolo per la salute;

d) *identica*;

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

rimento alle condotte che siano altresì lesive dell'interesse protetto dal riconoscimento della denominazione di origine o dall'individuazione delle relative caratteristiche;

e) ferma restando l'applicabilità del disposto del primo comma dell'articolo 15 della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, prevedere **che** la chiusura dello stabilimento o dell'esercizio sia obbligatoria quando l'autorizzazione all'attività non possa essere concessa per carenza dei requisiti igienico-sanitari;

f) prevedere la trasformazione in sanzioni amministrative accessorie delle pene accessorie già previste per i reati depenalizzati, introducendo, con riferimento alla gravità della violazione, nuove sanzioni accessorie idonee a prevenire violazioni della normativa nelle materie indicate nel presente articolo.

Art. 3.

(Modifica all'articolo 10 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 115)

1. All'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 115, dopo le parole: «che immette sul mercato prodotti» sono inserite le seguenti: «già dichiarati».

Art. 4.

(Codice della navigazione)

1. Le contravvenzioni previste dal codice della navigazione costituiscono illeciti amministrativi. Le relative sanzioni penali accessorie sono conseguentemente trasformate in sanzioni amministrative accessorie.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

e) **fatto salvo quanto stabilito dal primo comma dell'articolo 15 della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, prevedere la chiusura obbligatoria dello stabilimento e dell'esercizio nei casi di insussistenza dei requisiti igienico-sanitari previsti per il rilascio della autorizzazione all'esercizio stesso, fermo restando quanto disposto dalla lettera c) del presente comma e salva la possibilità di revoca qualora la situazione sia compiutamente regolarizzata;**

f) *identica.*

Soppresso.

Art. 4.

(Disciplina della navigazione)

1. La riforma del sistema sanzionatorio in materia di disciplina della navigazione è ispirata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) **trasformare in illeciti amministrativi le contravvenzioni contenute nel co-**

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 5.

(*Circolazione stradale ed autotrasporto*)

1. La riforma del sistema sanzionatorio penale in materia di disciplina della circolazione stradale e dell'autotrasporto di cose è ispirata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) trasformare in violazioni amministrative, prevedendo una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a lire 1.500.000 e non superiore a lire diciotto milioni, graduata in relazione alla gravità dell'illecito, i reati di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ad eccezione degli articoli **116, 124, 176, 187**, 189 e, limitatamente al ritiro del documento di circolazione, dell'articolo 216;

b) trasformare in violazioni amministrative, prevedendo una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a lire due milioni e non superiore a lire venti milioni, graduata in relazione alla gravità dell'illecito, i reati di cui all'articolo 1, primo comma, del decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66, ad eccezione dell'abbandono o del deposito di congegni o altri oggetti in strada ferrata;

c) trasformare in violazioni amministrative, prevedendo una sanzione amministrativa pecuniaria non superiore a lire dieci milioni, graduata in relazione alla gravità dell'illecito, i reati previsti dagli articoli 26

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

dice della navigazione, prevedendo una sanzione amministrativa pecuniaria non superiore a lire sessanta milioni, graduata in rapporto alla gravità degli illeciti;

***b)* prevedere la trasformazione in sanzioni amministrative accessorie delle pene accessorie già previste per le contravvenzioni trasformate in illeciti amministrativi ai sensi della lettera *a*).**

Art. 5.

(*Circolazione stradale ed autotrasporto*)

1. *Identico:*

a) trasformare in violazioni amministrative, prevedendo una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a lire un milione e cinquecentomila e non superiore a lire diciotto milioni, graduata in relazione alla gravità dell'illecito, i reati di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ad eccezione **dell'articolo** 189 e, limitatamente al ritiro del documento di circolazione, dell'articolo 216;

b) *identica;*

c) trasformare in violazioni amministrative, prevedendo una sanzione amministrativa pecuniaria non **inferiore a lire tre milioni e non superiore a lire trenta milioni**, graduata in relazione alla gravità e

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

e 46 della legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni;

d) prevedere per le violazioni di cui alle lettere *a)* e *c)* del presente comma e per quella prevista dall'articolo 126, comma 6, del citato decreto legislativo n. 285 del 1992, a titolo di sanzione amministrativa accessoria, il sequestro del mezzo per un periodo non superiore a tre mesi, nonchè, in caso di reiterazione delle condotte, la confisca del mezzo;

e) **prevedere reclami amministrativi contro i provvedimenti sanzionatori diversi dall'irrogazione di sanzioni pecuniarie;**

f) **prevedere che le sanzioni accessorie del sequestro e della confisca del mezzo si applichino anche a persona diversa dal contravventore, a meno che la circolazione sia avvenuta contro la volontà del proprietario o di chi abbia la legittima disponibilità del mezzo;**

g) prevedere l'inserimento nell'anagrafe di cui all'articolo 226 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992 delle notizie inerenti alle violazioni previste dal medesimo decreto legislativo e dalla legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni, e che comportano l'applicazione di sanzioni accessorie;

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

all'eventuale reiterazione dell'illecito, i reati previsti dagli articoli 26 e 46 della legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni;

d) prevedere per le violazioni di cui alle lettere *a)* e *c)* del presente comma e per quella prevista dall'articolo 126, comma 7, del citato decreto legislativo n. 285 del 1992, a titolo di sanzione amministrativa accessoria, il sequestro del mezzo per un periodo non superiore a tre mesi, nonchè, in caso di reiterazione delle condotte, la confisca del mezzo;

soppressa

soppressa

e) *identica;*

f) **modificare in novanta giorni il termine previsto dall'articolo 204, comma 1, del citato decreto legislativo n. 285 del 1992, entro cui il prefetto deve pronunciare provvedimento sui ricorsi avverso le contestazioni di violazioni del codice della strada, e prevedere che, in difetto di tempestiva pronuncia, si determini decadenza dell'amministrazione dall'irrogazione delle sanzioni.**

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 6.

(Leggi finanziarie e tributarie)

1. Sono sostituite da sanzioni amministrative, ove già non esistenti, proporzionate all'entità dei tributi evasi, le sanzioni penali previste:

a) dagli articoli 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 294, 295, primo comma, e 296 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;

b) dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

c) dal decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, e successive modificazioni, con esclusione dei delitti previsti dall'articolo 4 del medesimo decreto-legge;

d) dall'articolo 2, comma 26, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 6.

(Leggi finanziarie, tributarie e concernenti i mercati finanziari e mobiliari)

1. **La riforma della disciplina sanzionatoria per le violazioni di leggi finanziarie e tributarie è ispirata ai seguenti principi e criteri direttivi:**

a) **sostituire con sanzioni amministrative proporzionate all'entità dei tributi evasi ed alla gravità delle violazioni le sanzioni penali previste** dagli articoli 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 294, 295, primo comma, e 296 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, **limitatamente ai casi in cui l'ammontare dei diritti di confine non superi lire sette milioni; i poteri di sequestro e di confisca delle cose indicate nell'articolo 301 del medesimo testo unico, e successive modificazioni, sono attribuiti all'autorità amministrativa;**

soppressa

soppressa

b) **sostituire con sanzioni amministrative proporzionate all'entità dei tributi evasi ed alla gravità delle violazioni le sanzioni penali previste** dall'articolo 2, comma 26, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17;

c) **prevedere eventuali sanzioni accessorie alle predette sanzioni amministrative;**

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

2. Sono trasformate in sanzioni amministrative pecuniarie, proporzionali al fatturato della società ed alla gravità della violazione, le sanzioni penali di cui agli articoli 4, 5-*quinquies* e 17 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216.

3. In deroga all'articolo 20 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai fatti commessi prima della data di entrata in vigore della presente legge.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

d) prevedere l'abolizione del principio di ultrattività delle norme penali tributarie.

2. La riforma del sistema sanzionatorio nelle materie concernenti gli intermediari, i mercati finanziari e mobiliari, le società e gli enti emittenti strumenti finanziari sui mercati regolamentati e gli aspetti comunque connessi è ispirata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) trasformare in illeciti amministrativi i reati puniti con la sola multa ovvero con le pene, sole, alternative o congiunte, dell'arresto e dell'ammenda, fatta eccezione per le condotte volte ad ostacolare l'attività delle autorità di vigilanza o consistenti nella produzione di documentazione non veritiera ovvero che offendono in maniera rilevante il bene tutelato;

b) prevedere, per le violazioni depenalizzate, sanzioni amministrative pecuniarie fino ad un ammontare massimo di lire trecento milioni, nonchè eventuali sanzioni amministrative accessorie idonee a prevenire nuove violazioni;

c) prevedere, nell'ambito delle violazioni amministrative, sanzioni omogenee per condotte di pari offensività, a tal fine eventualmente adeguando anche quelle già stabilite da norme vigenti;

d) prevedere che l'applicazione delle sanzioni amministrative abbia luogo, su proposta delle autorità di vigilanza secondo le rispettive competenze, con decreto motivato del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica soggetto a reclamo davanti alla Corte d'appello di Roma.

Soppresso

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 7.

(Marginalità sociale)

1. I reati connessi alla mendicizia, fatto salvo lo sfruttamento dei minori e degli incapaci, costituiscono illeciti amministrativi.

Art. 8.

(Pubblica sicurezza)

1. Le contravvenzioni previste dagli articoli 666, 686 e 705 del codice penale sono trasformate in violazioni amministrative, con sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a lire cinquantamila e non superiore a lire cinque milioni, graduata in relazione alla gravità dell'illecito, nonché con sanzioni amministrative accessorie.

Art. 9.

(Trasformazione di reati in violazioni amministrative)

(Cfr. l'articolo 8)

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Soppresso

(Cfr. l'articolo 17, comma 1, nella parte che abroga l'articolo 670 del codice penale)

Soppresso

(Cfr. l'articolo 7, comma 1, lettere a), b) ed f))

Art. 7.

(Trasformazione di reati in illeciti amministrativi)

1. La riforma della disciplina sanzionatoria nelle materie di cui al presente articolo è ispirata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) trasformare in illeciti amministrativi le contravvenzioni di cui agli articoli 666, 686, 718, 720 e 723 del codice penale e di cui all'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, prevedendo sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori a lire cinquantamila e non superiori a lire cinque milioni graduate in relazione alla gravità degli illeciti;

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

(Cfr. l'articolo 8)

1. Non costituiscono reato e sono trasformati in violazioni amministrative con sanzioni pecuniarie da un minimo di lire centomila ad un massimo di lire due milioni i reati di cui agli articoli 350, 352, 465, 466, 498, 527, secondo comma, 654, 663, 663-bis, 664, 675, 676, 677 e 692, primo comma, del codice penale.

2. Non costituisce reato ed è trasformato in violazione amministrativa con sanzione pecuniaria da lire centomila a lire un milione il reato previsto dall'articolo 5 della legge 20 giugno 1952, n. 645.

3. Non costituiscono reato e sono trasformati in violazioni amministrative con sanzioni pecuniarie da un minimo di lire duecentomila ad un massimo di lire cinque milioni i reati previsti dalle seguenti norme:

a) articolo 2 della legge 2 agosto 1897, n. 378;

b) articolo 142 del regio decreto 8 maggio 1904, n. 368;

c) articolo 1 della legge 30 giugno 1912, n. 740;

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

b) trasformare in illeciti amministrativi le contravvenzioni previste dagli articoli 659 e 705 del codice penale, prevedendo sanzioni amministrative pecuniarie non superiori a lire cinque milioni, graduate in relazione alla gravità dell'illecito e all'eventuale reiterazione della condotta;

c) trasformare in illeciti amministrativi i reati di cui agli articoli 350, 352, 465, 466, 498, 527, secondo comma, 654, 663, 663-bis, 664, 675, 676, 677, 692, primo comma, 724 e 725 del codice penale, prevedendo sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori a lire centomila e non superiori a lire due milioni graduate in relazione alla gravità degli illeciti;

Soppresso

(Cfr. l'articolo 17, comma 2)

d) trasformare in illeciti amministrativi, prevedendo sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori a lire duecentomila e non superiori a lire cinque milioni, i reati previsti:

1) dall'articolo 688 del codice penale;

2) dall'articolo 2 della legge 2 agosto 1897, n. 378;

3) dagli articoli 15, 23 e 24 del regolamento per la repressione dell'abigeato e del pascolo abusivo in Sardegna, approvato con regio decreto 14 luglio 1898, n. 404;

4) dall'articolo 142 del regio decreto 8 maggio 1904, n. 368;

5) dall'articolo 1 della legge 30 giugno 1912, n. 740;

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

d) articoli 54 e 55 del testo unico approvato con regio decreto 11 luglio 1913, n. 959;

e) articolo 13 del decreto-legge luogotenenziale 18 gennaio 1917, n. 148;

f) articolo 4 della legge 19 aprile 1925, n. 475;

g) articoli 19 e 20 del regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 giugno 1927, n. 1132;

h) articolo 11 del regio decreto-legge 14 novembre 1926, n. 1923, convertito dalla legge 7 luglio 1927, n. 1495;

i) articolo 20 del testo unico approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;

l) articolo 24 della legge 26 aprile 1934, n. 653;

(Cfr. l'articolo 12)

m) articoli 115 e 116 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1936, n. 1155;

n) articolo 116 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, n. 973;

o) articolo 76 del testo unico approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016;

p) articolo 3 della legge 22 giugno 1939, n. 1239;

q) articolo 32 della legge 10 giugno 1940, n. 653;

r) articolo 44 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058;

s) articolo 6 della legge 27 maggio 1949, n. 260;

t) articolo 23 della legge 4 aprile 1952, n. 218;

u) articolo 9 della legge 17 maggio 1952, n. 619;

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

6) dagli articoli 54 e 55 del testo unico approvato con regio decreto 11 luglio 1913, n. 959;

7) dall'articolo 13 del decreto-legge luogotenenziale 18 gennaio 1917, n. 148;

8) dall'articolo 4 della legge 19 aprile 1925, n. 475;

9) dagli articoli 19 e 20 del regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 giugno 1927, n. 1132;

10) dall'articolo 11 del regio decreto-legge 14 novembre 1926, n. 1923, convertito dalla legge 7 luglio 1927, n. 1495;

11) dall'articolo 20 del testo unico approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;

12) dall'articolo 24 della legge 26 aprile 1934, n. 653;

13) dall'articolo 221 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

14) dagli articoli 115 e 116 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1936, n. 1155;

15) dall'articolo 116 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, n. 973, **e successive modificazioni;**

16) dall'articolo 76 del testo unico approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016;

17) dall'articolo 3 della legge 22 giugno 1939, n. 1239;

18) dall'articolo 32 della legge 10 giugno 1940, n. 653;

soppresso

19) dall'articolo 6 della legge 27 maggio 1949, n. 260;

20) dall'articolo 23 della legge 4 aprile 1952, n. 218, **e successive modificazioni;**

21) dall'articolo 9 della legge 17 maggio 1952, n. 619;

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

v) articoli 23, 29 e **30** della legge 19 gennaio 1955, n. 25;

z) articolo 82 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797;

aa) articolo 14 della legge 14 febbraio 1958, n. 138;

bb) articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 326;

cc) articolo 4 della legge 29 novembre 1961, n. 1325;

dd) articolo 15 della legge 21 aprile 1962, n. 161;

ee) articolo 26 della legge 9 gennaio 1963, n. 9;

ff) articoli 54 e 55 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223;

gg) articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488;

hh) articolo 14 della legge 29 ottobre 1971, n. 889;

ii) articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640;

ll) articolo 11 della legge 2 febbraio 1973, n. 7;

mm) articolo 5 della legge 25 febbraio 1987, n. 67.

4. Per le violazioni di cui al comma 3 possono essere previste sanzioni accessorie idonee a prevenirle.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

22) dagli articoli 23 e 29 della legge 19 gennaio 1955, n. 25;

23) dall'articolo 82 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797;

24) dall'articolo 14 della legge 14 febbraio 1958, n. 138;

25) dall'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 326;

26) dagli articoli 2 e 6 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369;

27) dall'articolo 4 della legge 29 novembre 1961, n. 1325;

28) dall'articolo 15 della legge 21 aprile 1962, n. 161, e **successive modificazioni;**

29) dall'articolo 26 della legge 9 gennaio 1963, n. 9;

30) dagli articoli 54 e 55 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223;

31) dall'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488;

32) dall'articolo 14 della legge 29 ottobre 1971, n. 889;

33) dall'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e **successive modificazioni;**

34) dall'articolo 11 della legge 2 febbraio 1973, n. 7;

35) dall'articolo 5 della legge 25 febbraio 1987, n. 67;

36) dall'articolo 89 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, limitatamente alle contravvenzioni relative all'inosservanza degli articoli: 4, comma 2, comma 5, lettera p), comma 6, comma 7 e comma 11; 10; 21; 52, comma 2; 54; 55, commi 1, 3 e 4; 56, commi 1 e 2; 57; 58; 63, comma 4; e 78, comma 5;

Soppresso

(Cfr. la lettera f) del presente comma)

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 10.

(Repressione in via amministrativa del libertinaggio)

1. Le contravvenzioni previste ai numeri 1) e 2) del primo comma dell'articolo 5 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, **non costituiscono reato e sono trasformate in violazioni amministrative.**

2. **Le violazioni di cui al comma 1 sono punite con** la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire dieci milioni.

(Cfr. l'articolo 8 e l'articolo 9, comma 4)

(Cfr. l'articolo 13)

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

e) trasformare in illeciti amministrativi le contravvenzioni **di cui** ai numeri 1) e 2) del primo comma dell'articolo 5 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, **prevedendo** una sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire dieci milioni;

f) prevedere nelle ipotesi di cui alle lettere a), b) e d) eventuali sanzioni amministrative accessorie.

Art. 8.

(Assegni bancari e postali)

1. La riforma della disciplina sanzionatoria relativa agli assegni bancari e postali è ispirata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) trasformare in violazioni amministrative i reati di emissione di assegno senza autorizzazione e senza provvista previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 15 dicembre 1990, n. 386, prevedendo una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a lire **trecentomila** e non superiore a lire ventiquattro milioni, graduata in relazione alla gravità dell'illecito e all'importo dell'assegno, escludendo il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni;

b) prevedere, per le violazioni depenalizzate ai sensi della lettera a), sanzioni amministrative accessorie, tra cui il divieto di emettere assegni bancari e postali per un

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

periodo da due a cinque anni nonchè, nei casi più gravi, il divieto temporaneo di esercitare attività professionali od imprenditoriali **e di assumere uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;**

c) mantenere la sanzione penale per la violazione **dei divieti** di cui alla lettera b), prevedendo la pena della reclusione da sei mesi a tre anni e, a titolo di pene accessorie, la pubblicazione della sentenza e il divieto di emettere assegni bancari e postali per un periodo non inferiore a due anni;

d) modificare la disciplina della revoca dell'autorizzazione ad emettere assegni di cui all'articolo 9 della legge 15 dicembre 1990, n. 386, **prevedendo l'obbligo di revoca, ovvero il divieto di autorizzazione, anche nei confronti di altre banche**, anche sulla base degli accertamenti effettuati per il tramite dell'archivio di cui alla lettera e);

e) prevedere l'istituzione presso la Banca d'Italia di un apposito archivio informatizzato, in cui vengono inseriti i nominativi di coloro che hanno emesso assegni senza autorizzazione o senza provvista;

f) prevedere la responsabilità solidale della banca trattaria, qualora la stessa abbia autorizzato il rilascio di libretto di assegni a chiunque risulti segnalato per l'emissione di assegno a vuoto presso l'archivio di cui alla lettera e);

g) riformulare gli articoli 124 e 125 del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, e successive modificazioni, coordinandoli con la nuova disciplina dei divieti e delle revoche, mantenendo la pena della reclusione per l'illecito rilascio di moduli di assegno bancario o postale, da determinare in misura non superiore a due anni.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 11.

(Ambiente e territorio)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo diretto a riordinare e a semplificare il sistema sanzionatorio penale ed amministrativo in materia di salvaguardia del territorio secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) trasformare in violazioni amministrative i reati per violazioni di obblighi formali che non ledano nè espongano a **concreto** pericolo il bene tutelato dalla normativa urbanistica e ambientale;

b) limitare le sanzioni penali alle violazioni che ledono o espongono a pericolo il bene tutelato dalla normativa urbanistica e ambientale;

c) prevedere adeguate sanzioni amministrative ripristinatorie, reali e pecuniarie anche cumulabili tra loro, ispirate al principio di proporzionalità;

d) eliminare le duplicazioni di sanzioni penali e di sanzioni amministrative pecuniarie concernenti il medesimo fatto.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 9.

(Ambiente e territorio)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro **otto** mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo diretto a riordinare e a semplificare il sistema sanzionatorio penale ed amministrativo in materia di salvaguardia **dell'ambiente e del territorio** secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) trasformare in violazioni amministrative i reati per violazioni di obblighi **meramente** formali che non ledono nè espongono a pericolo il bene tutelato dalla normativa a **difesa dell'ambiente e del territorio**;

b) **eliminare le sanzioni penali per le violazioni, diverse da quelle di cui alla lettera a), che non ledono nè espongono a pericolo il bene tutelato dalla normativa a difesa dell'ambiente e del territorio**;

c) *identica*;

d) **prevedere l'estinzione dei reati edilizi ed urbanistici in tutti i casi di osservanza alle sanzioni ripristinatorie**;

e) *identica*;

f) **trasformare in violazioni amministrative i reati previsti dalla lettera a) del primo comma dell'articolo 20 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, e dalla legge 5 novembre 1971, n. 1086, prevedendo in tale ultima ipotesi la sanzione della sospensione dell'ordine professionale e dall'albo dei costruttori**;

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

g) trasformare in violazioni amministrative i reati previsti dall'articolo 30 della legge 6 dicembre 1991, n. 394;

h) trasformare in violazioni amministrative con sanzioni pecuniarie da un minimo di lire duecentomila ad un massimo di lire cinque milioni i reati previsti dalle seguenti norme:

1) articoli 21, commi primo e secondo, 23 e 23-bis della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni, limitatamente all'effettuazione di scarichi, comunque adeguati ai limiti fissati nella legge, senza aver ottenuto la relativa autorizzazione;

2) articolo 18, commi 1 e 2, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 133, limitatamente alle ipotesi di scarico di acque, conformi per le loro caratteristiche ai limiti fissati nella legge, senza avere ottenuto la relativa autorizzazione;

3) articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 132, limitatamente allo scarico di acque, adeguato ai limiti fissati nella legge, ma privo della relativa autorizzazione;

4) articolo 24, comma 2, limitatamente all'ipotesi in cui il nuovo impianto attivato sia conforme ai requisiti della legge, e comma 3, limitatamente all'ipotesi in cui i dati relativi alle emissioni siano in linea con le previsioni normative, nonché articolo 25, comma 6, limitatamente alla modifica non producente variazioni sostanziali nella qualità delle emissioni, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203;

5) articolo 14, comma 4, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, limitatamente all'eliminazione degli olii usati come combustibile, qualora sia intervenuta l'autorizzazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203;

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 12.

(Salubrità degli edifici)

1. Il reato previsto dall'articolo 221 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, è trasformato in violazione amministrativa.

Art. 13.

(Assegni bancari e postali)

1. La riforma della disciplina sanzionatoria relativa agli assegni bancari e postali è ispirata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) trasformare in violazioni amministrative i reati di emissione di assegno senza autorizzazione e senza provvista previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 15 dicembre 1990, n. 386, prevedendo una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a lire un milione e non superiore a lire ventiquattro milioni, graduata in relazione alla gravità dell'illecito e all'importo dell'assegno, escludendo il pagamento in misura ridotta

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

6) articolo 20 della legge 2 febbraio 1974, n. 64;

i) trasformare in violazioni amministrative con sanzione pecuniaria non inferiore a lire dieci milioni i reati previsti dall'articolo 21, commi 1, 2 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, recante attuazione della direttiva 82/501/CEE relativa ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali, ai sensi della legge 16 aprile 1987, n. 183;

l) prevedere per le violazioni di cui alle lettere h) ed i) sanzioni accessorie idonee a prevenirle.

Soppresso

(Cfr. l'articolo 7, comma 1, lettera d), n. 13)

(Cfr. l'articolo 8)

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni;

b) prevedere per le violazioni depenalizzate, ai sensi della lettera *a)*, sanzioni amministrative accessorie, tra cui il divieto di emettere assegni bancari e postali per un periodo da due a cinque anni nonchè, nei casi più gravi, il divieto temporaneo di esercitare attività professionali od imprenditoriali;

c) mantenere la sanzione penale per la violazione del divieto di cui alla lettera *b)*, prevedendo la pena della reclusione da sei mesi a tre anni e, a titolo di pene accessorie, la pubblicazione della sentenza e il divieto di emettere assegni bancari e postali per un periodo non inferiore a due anni;

d) modificare la disciplina della revoca dell'autorizzazione ad emettere assegni di cui all'articolo 9 della legge 15 dicembre 1990, n. 386, estendendola al rapporto con qualunque banca trattaria, anche sulla base degli accertamenti effettuati per il tramite dell'archivio di cui alla lettera *e)*;

e) prevedere l'istituzione presso la Banca d'Italia di un apposito archivio informatizzato, in cui vengono inseriti i nominativi di coloro che hanno emesso assegni senza autorizzazione o senza provvista;

f) prevedere la responsabilità solidale della banca trattaria, qualora la stessa abbia autorizzato il rilascio di libretto di assegni a chiunque risulti segnalato per l'emissione di assegno a vuoto presso l'archivio di cui alla lettera *e)*;

g) riformulare gli articoli 124 e 125 del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, e successive modificazioni, coordinandoli con la nuova disciplina dei divieti e delle revoche, mantenendo la pena della reclusione per l'illecito rilascio di moduli di assegno bancario o postale, da determinare in misura non superiore a due anni.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

(Cfr. l'articolo 16)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 10.

(Sanzioni alternative alla detenzione)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo in materia di sanzioni alternative alla detenzione, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) per i reati di cui al libro terzo del codice penale nonché per le altre contravvenzioni previste da leggi speciali, non trasformate in illeciti amministrativi ai sensi della presente legge, previsione di sanzioni alternative alla detenzione o sostitutive della medesima detenzione, quali la prestazione di attività non retribuita a favore della collettività o di altre forme di lavoro sostitutivo, l'obbligo di permanenza in casa o misure prescrittive specifiche;

b) individuazione dei diversi tipi di sanzioni di cui alla lettera *a)* in relazione alle diverse fattispecie di reato, con attribuzione al giudice del potere di decidere circa l'applicazione delle sanzioni alternative e circa l'individuazione degli obblighi specifici del condannato relativi all'applicazione delle suddette sanzioni;

c) previsione di uno specifico delitto punito con pena detentiva **fino ad un anno non sostituibile** in caso di inosservanza o di violazione reiterata degli obblighi connessi alle sanzioni alternative alla detenzione.

Art. 11.

(Modifica all'articolo 10 della legge 26 ottobre 1995, n. 447)

1. All'articolo 10, comma 2, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, le parole: «supe-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 14.

(Modifiche al sistema processuale)

1. Il reato di cui all'articolo 624 del codice penale è perseguibile a querela di parte.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

ra i valori limite di emissione e di immissione» sono sostitute dalle seguenti: «supera i valori limite di emissione o di immissione».

Art. 12.

(Modifica all'articolo 624 del codice penale)

1. Dopo il secondo comma dell'articolo 624 del codice penale è aggiunto il seguente: «Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra una o più delle circostanze di cui agli articoli 61, numero 7, e 625, numeri 1, 2, 3, 4 e 5».

Art. 13.

(Modifica all'articolo 4 della legge 8 agosto 1977, n. 533)

1. Al primo comma dell'articolo 4 della legge 8 agosto 1977, n.533, dopo le parole «adibiti alla custodia di essi,» sono inserite le seguenti: «si procede d'ufficio e».

Art. 14.

(Modifica all'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309)

1. All'articolo 75, comma 1, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Alla stessa sanzione amministrativa è sotto-

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 15.

(Disposizioni finali)

1. Con il decreto legislativo di cui all'articolo 1, il Governo è altresì delegato:

a) ad adeguare l'importo minimo di cui all'articolo 10 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prevedendone l'aumento ed a prescrivere eventuali limitazioni alla facoltà di pagamento in misura ridotta, in ragione della gravità dell'illecito;

b) ad emanare le norme di attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 e 14 della presente legge, le norme di coordinamento con tutte le altre leggi dello Stato, nonchè le norme di carattere transitorio;

c) ad individuare l'autorità competente ad irrogare le sanzioni amministrative inerenti agli illeciti depenalizzati, tenendo conto della natura delle violazioni e delle attribuzioni delle amministrazioni interessate.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

posto chiunque illecitamente importa, acquista o comunque detiene sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle II e IV congiuntamente ad altri per farne uso personale di gruppo, ovvero coltiva sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nella tabella II per farne uso personale».

Art. 15.

(Disposizioni finali)

1. **In sede di emanazione dei decreti legislativi di cui agli articoli 1, 9 e 10,** il Governo è altresì delegato:

a) *identica;*

b) ad emanare le norme di attuazione delle disposizioni **contenute nella presente legge**, le norme di coordinamento con tutte le altre leggi dello Stato, nonchè le norme di carattere transitorio;

c) *identica;*

d) **a prevedere, anche in deroga all'articolo 1 della legge 24 novembre 1981, n. 689, che le condotte, che per effetto dei decreti legislativi previsti dagli articoli 1 e 9 saranno trasformate in illeciti amministrativi e che sono state poste in essere prima dell'entrata in vigore di questi ultimi, siano valutate e giudicate dall'autorità amministrativa, la quale applicherà le nuove sanzioni previste in sostituzione di quelle penali;**

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

e) a prevedere l'istituzione di un'anagrafe nazionale delle violazioni amministrative, tenuta con sistemi informatizzati, ovvero a prevedere che le medesime siano iscritte nel casellario generale, al fine di permettere la valutazione di condotte illecite reiterate, anche non specifiche;

f) a prevedere che le pronunce delle autorità competenti ad irrogare sanzioni amministrative pecuniarie, sanzioni amministrative accessorie, provvedimenti cautelari, ovvero a decidere sulle relative opposizioni siano assunte previa acquisizione del certificato dell'anagrafe nazionale delle violazioni amministrative ovvero del certificato penale generale;

g) a prevedere che le sentenze e ogni altro provvedimento dei giudici penali, anche inerenti l'esecuzione delle pene, siano pronunciati o assunti previa acquisizione del certificato dell'anagrafe nazionale delle violazioni amministrative ovvero del certificato penale generale, sulla cui base sarà dato luogo alla commisurazione della pena e alla concedibilità dei benefici;

h) a prevedere che l'opposizione all'ordinanza-ingiunzione di cui all'articolo 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, può essere depositata nella cancelleria del giudice competente anche mediante spedizione di plico postale raccomandato con avviso di ricevimento e che tale facoltà è subordinata, pena l'inammissibilità del ricorso, alla sottoscrizione con firma autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza ai sensi dell'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

i) a prevedere che le sanzioni amministrative e pecuniarie conseguenti alle violazioni delle disposizioni di cui agli articoli 157 e 158 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modifica-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

2. Il decreto legislativo di cui all'articolo 1 è adottato nel rispetto dell'articolo 14, commi 1, 2 e 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Art. 16.

(Sanzioni alternative alla detenzione)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo in materia di sanzioni alternative alla detenzione, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) per i reati di cui al libro terzo del codice penale nonchè per le altre contravvenzioni previste da leggi speciali, non trasformate in illeciti amministrativi ai sensi della presente legge, previsione di sanzioni alternative alla detenzione o sostitutive della medesima detenzione, quali la prestazione di attività non retribuita a favore della collettività o di altre forme di lavoro sostitutivo, l'obbligo di permanenza in casa, **la libertà controllata** o misure prescrittive specifiche;

b) individuazione dei diversi tipi di sanzioni di cui alla lettera a) in relazione alle diverse fattispecie di reato, con attribuzione al giudice del potere di decidere circa l'applicazione delle sanzioni alternative e circa l'individuazione degli obblighi specifici del condannato relativi all'applicazione delle suddette sanzioni;

c) previsione di uno specifico delitto punito con pena detentiva, in caso di inos-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

zioni, notificate o contestate entro il 30 novembre 1996, possono essere sanate mediante versamento di un'oblazione a carico dei responsabili, pari, per ciascuna violazione, all'importo minimo indicato dagli stessi articoli ed entro un massimo di lire cinquecentomila.

Soppresso

(Cfr. l'articolo 10)

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

servanza o di violazione reiterata degli obblighi connessi alle sanzioni alternative alla detenzione **o sostitutive della medesima detenzione.**

Art. 17.

(Esercizio delle deleghe)

1. Gli schemi dei decreti legislativi di cui agli articoli 1, 11 e 16 sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica almeno quaranta giorni prima della scadenza prevista per l'esercizio delle deleghe. Le Commissioni parlamentari competenti per materia esprimono il loro parere entro quindici giorni dalla data di trasmissione degli schemi medesimi.

Art. 18.

(Abrogazioni)

1. Sono abrogati gli articoli 275, 297, 298, 303, 327, 332, 341, 344, 345, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 657, 692, secondo comma, 710, 711, 726, secondo comma, e 732 del codice penale.

(Cfr. l'articolo 9, comma 2)

2. È abrogato l'articolo 2 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423.

3. Sono abrogati il secondo, il terzo ed il quarto comma dell'articolo 5 e l'articolo 7 della legge 20 febbraio 1958, n. 75.

4. È abrogato l'articolo 293 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 16.

(Esercizio delle deleghe)

1. Gli schemi dei decreti legislativi di cui agli articoli 1, **9 e 10** sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica almeno **sessanta** giorni prima della scadenza prevista per l'esercizio delle deleghe. **Decorsi trenta giorni dalla data di trasmissione senza che le competenti Commissioni permanenti abbiano espresso il loro parere, i decreti possono essere adottati.**

Art. 17.

(Abrogazioni)

1. Sono abrogati gli articoli 275, 297, 298, 303, 327, 332, 341, 344, 345, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 657, **670**, 692, secondo comma, 710, 711, 726, secondo comma, e 732 del codice penale.

2. È abrogato l'articolo 5 della legge 20 giugno 1952, n. 645, e successive modificazioni.

3. È abrogato l'articolo 2 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni.

4. Identico.

5. Identico.

6. È abrogato il comma 3 dell'articolo 6 della legge 18 gennaio 1994, n. 50.

DISEGNO DI LEGGE N. 206

D'INIZIATIVA DELLA SENATRICE SALVATO

Art. 1.

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi in materia di depenalizzazione dei reati minori, secondo i principi e i criteri direttivi previsti dalla presente legge.

Art. 2.

1. Con riferimento alla disciplina penale degli alimenti, il Governo è delegato a depenalizzare la normativa che viene a trovarsi in rapporto di specialità con la legge 30 aprile 1962, n. 283.

2. Il Governo è delegato a sostituire le sanzioni penali relative alla mancata autorizzazione sanitaria di stabilimenti, laboratori e depositi, con sanzioni amministrative quali la chiusura dell'esercizio o dello stabilimento.

3. Il Governo è delegato a sostituire le sanzioni penali relative alla tutela della denominazione di origine o per la individuazione delle caratteristiche qualitative e quantitative dei prodotti con una circostanza aggravante speciale per i reati di cui agli articoli 515, 516 e 517 del codice penale.

4. Il Governo è delegato ad introdurre la sanzione alternativa dell'arresto o dell'ammonda in ordine agli articoli 5 e 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283.

Art. 3.

1. In ordine alla disciplina penale dell'emissione di assegni a vuoto, il Gover-

no è delegato a disporre che i relativi reati, per assegni emessi oltre una rilevante cifra, sono perseguibili a querela di parte.

Art. 4.

1. In ordine alle previsioni penali del codice della navigazione, il Governo è delegato a depenalizzare la norma di cui all'articolo 1174, confermando la previsione dell'arresto per le ipotesi di connessione strumentale.

Art. 5.

1. Il Governo è delegato a portare nel campo dell'illecito amministrativo tutte le previsioni penali del nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e della legge 6 giugno 1974, n. 298. Sono fatti salvi il sequestro e la confisca obbligatori per la guida senza patente. La pena dell'arresto dovrà essere sostituita con efficaci sanzioni pecuniarie, salvo il caso di recidiva reiterata.

2. Non costituiscono oggetto della presente delega le previsioni relative all'omissione di soccorso e le norme che regolano il trasporto in conto terzi.

Art. 6.

1. Il Governo è delegato a sostituire con sanzioni amministrative le sanzioni penali previste dall'articolo 292 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dall'articolo 2, comma 26, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla

legge 17 febbraio 1985, n. 17, dal decreto-legge 20 aprile 1971, n. 163, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 giugno 1971, n. 376, dall'articolo 13 del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito dalla legge 2 luglio 1957, n. 474.

Art. 7.

1. Il Governo è delegato a trasferire sotto la competenza del giudice di pace, ai sensi dell'articolo 36 della legge 21 novembre 1991, n. 374, i reati di cui agli articoli 581, 594 e 595 limitatamente alla previsione ordinaria di cui al primo comma, 612 limitatamente al primo comma, 614 limitatamente al primo comma, 632, 633, 635 limitatamente al primo comma, e 660 del codice penale.

Art. 8.

1. L'articolo 2 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, è abrogato.

2. Il Governo è delegato a trasformare in illecito amministrativo la condotta di cui all'articolo 19, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, nonchè i reati connessi alla mendicizia, fatto salvo lo sfruttamento dei minori e degli incapaci.

Art. 9.

1. Il Governo è delegato a commutare la procedibilità d'ufficio in procedibilità a querela di parte nel perseguimento dei reati di furto semplice o aggravato, salvo che il fatto sia commesso introducendosi abusivamente in edificio o mediante un diretto contatto con la persona, nonchè a introdurre una particolare causa di estinzione del reato in caso di risarcimento, riparazione dei danni e pagamento di una penale.

2. Il Governo è delegato a seguire i medesimi criteri di cui al comma 1 in ordine

alla riduzione dell'incidenza penale nel perseguimento dei reati nella materia relativa alla ricettazione di lieve entità e agli incauti acquisti.

3. Il Governo è delegato a trasferire i reati di appropriazione indebita e i reati di cui all'articolo 10 del regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, convertito dalla legge 19 febbraio 1928, n. 510, alla competenza del giudice di pace, ai sensi dell'articolo 36 della legge 21 novembre 1991, n. 374, prevedendo un obbligatorio tentativo di conciliazione.

4. Sono abrogati gli articoli 707 e 708 del codice penale.

Art. 10.

1. Il Governo è delegato a depenalizzare le fattispecie di reato previste dalla legge 24 ottobre 1942, n. 1415, nonchè quelle di cui agli articoli 662, 663, 665 limitatamente ai commi primo e secondo, 666 limitatamente al primo comma, 667 limitatamente ai commi primo e secondo, 686, 705 e 706 del codice penale.

2. Le violazioni di cui al comma 1, fatta salva quella concernente l'esercizio di attività nonostante la negazione, sospensione o revoca della prescritta licenza o autorizzazione, sono sanzionate in via amministrativa. È prevista la chiusura coattiva dell'esercizio in caso di mancata autorizzazione o la sospensione temporanea qualora siano violate le prescrizioni impartite attraverso provvedimenti obbligatori, la cui omissione dev'essere sanzionata con esplicito rinvio alle norme relative all'omissione d'atti d'ufficio.

Art. 11.

1. Sono abrogati gli articoli 266, 272, 278, 290, 291, 292, 303 del codice penale.

Art. 12.

1. In materia di tutela della programmazione urbanistica e di conservazione dell'ambiente e del patrimonio storico-artistico, il Governo è delegato a determinare l'estinzione del reato:

- a) in caso di riduzione in pristino;
- b) in caso di rilascio successivo di autorizzazione in sanatoria.

2. Il Governo è altresì delegato a mantenere l'intervento sanzionatorio penale in materia di interventi sugli edifici esistenti di cui alle lettere b) e c) del primo comma dell'articolo 20 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, limitatamente a quelli che comportino l'aumento della cubatura o della superficie abitabile o il mutamento della destinazione d'uso che implichi variazione degli *standard* previsti dal decreto ministeriale 2 aprile 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 16 aprile 1968.

3. Il Governo è delegato ad estendere il concetto di pertinenza di cui alla lettera a) del secondo comma dell'articolo 7 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, alle pertinenze dei territori agricoli.

4. Il Governo è delegato a prevedere, per le opere subordinate a regime autorizzatorio, la sanzione amministrativa della demolizione.

5. Il Governo è delegato a depenalizzare le fattispecie di reato di cui al regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, e successive modificazioni, all'articolo 221 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, con eccezione del caso in cui l'inabilità sia stata dichiarata dal sindaco, e alla legge 5 novembre 1971, n. 1086, le cui previsioni meritevoli di tutela saranno sostituite da sanzioni amministrative quali la sospensione dall'ordine professionale o dall'Albo dei costruttori.

Art. 13.

1. In materia tributaria, il Governo è delegato a depenalizzare le fattispecie di reato di cui agli articoli 1, comma 6, e 2, commi 2 e 11, del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, e successive modificazioni. In luogo delle sanzioni penali previste nell'articolo 1, comma 6, del medesimo decreto, il Governo è delegato a introdurre sanzioni amministrative.

PETIZIONE (N. 85)

Presentata dal signor Michele PASCALE

Il signor Michele Pascale, di Padula Scalo (Salerno),
chiede la depenalizzazione di numerosi reati minori

PETIZIONE (N. 167)

Presentata dal signor Andrea LEVORATO

Il signor Andrea Levorato, di Vigonza (Padova), chiede un
provvedimento legislativo che sancisca l'inapplicabilità
dell'arresto nelle ipotesi di detenzione e acquisto di sostanze
stupefacenti e psicotrope per uso personale, a seguito della
depenalizzazione dei suddetti reati

PETIZIONE (N. 256)

Presentata dal signor Gastone GIULIETTI

Il signor Gastone Giulietti, di Monsummano Terme (Pistoia),
chiede un provvedimento legislativo per la depenalizzazione
dei reati minori
